



Ric. n. 2237/05

Sent. n. 1331/07

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda
sezione, costituito da:

Umberto Zuballi	Presidente
Riccardo Savoia	Consigliere, relatore
Claudio Rovis	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 2237/05 proposto da SIGNOROTTO GIOSUE',
rappresentato e difeso dagli avv.ti Annamaria Tassetto e Franco
Zambelli, con elezione di domicilio presso lo studio degli stessi in
Mestre, Via Cavallotti 22;

CONTRO

il Comune di Farra di Soligo, in persona del Sindaco pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avv. Guido Masutti, con elezione di
domicilio presso lo studio dell'avv. Emanuela Rizzi in Venezia,
S.Croce 312/A;

la Commissione edilizia integrata del Comune di Farra di Soligo, in
persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in
giudizio;

PER

l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento

comunale 6.7.2005 n. 512 di diniego titolo edilizio e dei pareri della Commissione edilizia integrata 12.4.2005 n. 4 e 26.6.2005 n. 7.

Visto il ricorso, ritualmente notificato il 24.10.2005 e depositato presso la Segreteria il 27.10.2005 con i relativi allegati;

Visti l'atto di costituzione in giudizio del Comune resistente depositato il 14.11.2005;

Vista l'ordinanza cautelare di reiezione della Sezione;

Viste le memorie prodotte dalle parti tutte;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 25 gennaio 2007 - relatore il Consigliere Riccardo Savoia - i procuratori delle parti come da verbale d'udienza ;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe si impugnava il diniego di rilascio del titolo edilizio volto alla realizzazione di un'autorimessa a servizio della propria abitazione ubicato sottoterra, all'interno del fianco della collina che sovrasta l'abitazione, motivato in quanto "l'intervento per modalità costruttive e per tipologia compromette l'attuale assetto paesaggistico ambientale. Gli importanti lavori di escavazione necessaria per l'esecuzione delle opere possono ulteriormente compromettere dal punto di vista ambientale e geologico il versante collinare. Il Piano Ambientale Area Collinare agli artt. 3 e 9 prevede che non possono essere eseguite opere con movimenti di terreno suscettibili di alterare l'assetto paesaggistico e ambientale".

2. Detto assunto viene contestato dal ricorrente anzitutto opponendo che l'articolo delle norme tecniche di attuazione del piano fa espressamente salvi gli interventi strettamente indispensabili per la realizzazione delle opere, prevedendo poi che qualsiasi intervento edilizio urbanistico ambientale o che comunque modifichi lo stato dei luoghi debba essere supportato da approfondimenti tecnici e soluzioni costruttive che ne dimostrino la compatibilità con l'ambiente e il paesaggio nel rispetto delle norme.

E l'intervento proposto sarebbe stato espressamente studiato contemplando la costruzione nel sottosuolo onde evitare la creazione di volumi esterni, il rivestimento della parte frontale a filo collina con pietra naturale locale e quello del portale di apertura in legno naturale, la collocazione dell'ingresso sul piazzale antistante la strada senza pericolo di alterazione dell'ambiente circostante.

Sarebbero poi illegittime anche le ulteriori considerazioni svolte dall'amministrazione per giungere all'impugnato diniego, in particolare laddove viene affermato che l'impatto paesaggistico sarebbe inaccettabile e comunque sproporzionato al fine di dar ricovero a un'autovettura, apparendo illogico sostenere che un'opera di modeste dimensioni, perché destinata appunto contenere una sola autovettura, sarebbe idonea a compromettere in misura così rilevante il paesaggio, nonché la considerazione secondo cui importanti lavori di escavazione potrebbe ulteriormente compromettere dal punto di vista ambientale geologico il versante collinare, posto che allora l'ambiente risulterebbe già compromesso da precedenti interventi edilizi non

certamente imputabili al ricorrente.

Inoltre le considerazioni svolte dalla commissione integrata sarebbero pertinenti a elementi geologici, nei confronti dei quali nessuna cognizione potrebbe essere riconosciuta alla medesima commissione e, anche perché il progetto era stato dichiarato compatibile sotto il profilo edilizio e urbanistico.

Il difetto di motivazione poi apparirebbe evidente, dato che il Comune avrebbe dovuto precisare i punti del progetto ritenuti difformi, onde permettere al privato di presentare eventualmente un nuovo progetto emendato e compatibile con l'ambiente circostante; infine ai sensi dell'articolo 9 della legge 122 del 1989 i proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo parcheggi anche in deroga a strumenti urbanistici e regolamenti edilizi vigenti, sicché nella specie al ricorrente si sarebbe dovuta consentire la realizzazione richiesta.

Si è costituita l'amministrazione controdeducendo puntualmente e chiedendo la reiezione del ricorso.

La domanda cautelare è stata respinta con ordinanza n. 934 del 2005.

All'odierna udienza, dopo discussione, la causa è passata in decisione.

3. Il ricorso è infondato.

Dispone l'art. 3 delle NTA del Piano Ambientale dell'Area Collinare che sono vietati gli scavi e movimenti di terreno suscettibili di alterare l'aspetto paesistico e ambientale; la genericità della disposizione, peraltro, rende necessario che il divieto espliciti

puntualmente in cosa l'intervento comporti compromissione ambientale.

Decisivo rilievo, nel caso in esame, riveste allora la circostanza, opportunamente messa in luce dalla difesa dell'amministrazione, che l'intervento comporta l'apertura di un foro sul versante collinare con l'approfondimento dello scavo in galleria e raccordo tra fianco della collina e portale di accesso, dato che l'autorimessa verrebbe ricavata scavando nel fronte collinare un tunnel largo e profondo metri 5, 50 con un'altezza di oltre 3 m., consolidato con una struttura in cemento armato anche di sostegno e contenimento del sovrastante pendio e completato con paramenti murari esterni in corrispondenza dell'apertura, sicché risulta pienamente integrata la previsione regolamentare, dato che i lavori in movimenti di terreno suscettibili di alterare l'aspetto paesistico sono vietati e sono unicamente consentiti gli scavi per la realizzazione dei lavori ammessi, tenuto conto del fatto che l'utilizzo di tecniche materiali compatibili con l'ambiente e l'adozione di soluzioni che riducono al minimo l'alterazione del paesaggio attengono, altrettanto evidentemente, unicamente ai lavori ammessi.

Va poi ribadito che trattandosi di intervento in zona agricola non è applicabile, per giurisprudenza pacifica, la normativa della cosiddetta “legge Tognoli” che consente la realizzazione di autorimesse nel sottosuolo anche in deroga gli strumenti urbanistici, essendo questa consentita solo nelle zone residenziali, e ciò a prescindere dall'ulteriore considerazione postulante l'esclusione della

deroga in presenza di vincoli ambientali.

Infine la motivazione addotta dalla Commissione integrata ha certamente carattere e contenuto di valutazione paesistico ambientale, sicché le ulteriori considerazioni di carattere geologico rivestono importanza secondaria nel quadro di una valutazione complessiva di non compatibilità dell'intervento comportante uno scavo nel fianco della collina con l'apprezzamento della cornice ambientale e paesaggistica interessata.

Nessuna contraddittorietà, dunque, nemmeno laddove viene evidenziato il profilo di ulteriore compromissione, dovendosi escludere per l'appunto che altri e nuovi lavori modifichino ulteriormente in senso negativo il contesto ambientale.

Il ricorso deve dunque essere respinto.

Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti costituite.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo respinge .

Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 25 gennaio 2007.

Il Presidente

L'Estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il.....n.....

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Seconda Sezione